



Accordo con la Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

A.C. 2580

Nota di verifica n. 261
3 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2580
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Cabras
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. L'Accordo rappresenta un aggiornamento di precedenti Accordi riguardanti gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Cina.

Il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio del Senato (resoconto 16 giugno 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge) nonché l'introduzione di una clausola di invarianza degli effetti finanziari in riferimento alle disposizioni sullo scambio di informazioni contenute nell'articolo 27 dell'Accordo (articolo 3, comma 2 del disegno di legge).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive alla Convenzione effetti finanziari indicati in 10,353 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Annui a decorrere dal 2021
Art. 10 Accordo	10.200.000
Art. 11 Accordo	140.000
Art. 12 Accordo	13.000
Totale (art. 3 disegno di legge di ratifica)	10.353.000

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-5: disciplinano le definizioni e l'ambito applicativo, La Convenzione si applica all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP, anche se riscosse mediante ritenute alla fonte.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articoli 6-8: i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui è situato l'immobile (art.6); gli utili d'impresa sono tassati nello Stato dell'impresa (art. 7); gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili nello Stato dell'impresa (art. 8).</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 9: gli utili derivanti da rapporti commerciali tra imprese associate (controllate, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto) sono rettificati, da ciascuna impresa, in misura tale da considerare, quali condizioni del rapporto commerciale, quelle che si sarebbero applicate tra imprese indipendenti.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione detta criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento <i>inter-company</i>. Il paragrafo 2 prevede aggiustamenti in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo. La norma non comporta variazioni di gettito.</p>
<p>Articolo 10: i dividendi sono tassati nel Paese del percettore (par. 1). Tuttavia, in presenza di specifici requisiti del beneficiario, il Paese della società partecipata applica una tassazione con aliquota non superiore al 10% (ridotta al 5% se il percettore detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società erogante per un periodo di almeno 365 giorni) (par. 2). Sono altresì previste ipotesi di esenzione fiscale e disposizioni dirette ad evitare un utilizzo elusivo della norma.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'applicazione del paragrafo 2 comporta una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita, in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata. In base ai dati del modello 770 (anno 2017), la RT indica utili corrisposti pari a circa 203,8 milioni, sui quali è applicata l'aliquota del 10%. La RT ipotizza che su tutti gli utili si applichi l'aliquota ridotta (5%) e stima quindi oneri per 10,2 milioni annui (203,8 x 5).</p>
<p>Articolo 11: la tassazione degli interessi avviene nel Paese del percettore (par.1). Tuttavia, in presenza di specifici requisiti del beneficiario, il Paese della società erogante applica una tassazione con aliquota non superiore al 10 per cento (ridotta all'8 per cento nel caso di pagamento di interessi a una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento) (par. 2). Sono altresì previste ipotesi di esenzione fiscale e disposizioni dirette ad evitare un utilizzo elusivo della norma.</p>	<p>La relazione tecnica, in base ai dati del modello 770 (anno 2017), afferma che l'ammontare di interessi dichiarati, tassato al 10 per cento, è di circa 7 milioni. La RT ipotizza che su tali interessi si applichi l'aliquota ridotta (8%) e stima quindi oneri per 0,14 milioni annui (7 x 2%).</p>
<p>Articolo 12: stabilisce che i canoni (diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica, ecc.) sono tassati nel Paese del percettore. Tuttavia, in presenza di specifici requisiti, i canoni sono imponibili nel Paese del soggetto pagante con</p>	<p>La relazione tecnica ricorda che sui canoni derivanti da opere letterarie, artistiche o scientifiche si applica l'aliquota del 10% e che per i canoni riferiti a concessioni d'uso di attrezzature, l'aliquota d'imposta (30%) si</p>

<p>imposta non superiore al 10% (applicata, per casi specifici, sul 50% dell'imponibile). Sono altresì previste ipotesi di esenzione fiscale e disposizioni dirette ad evitare un utilizzo elusivo della norma.</p>	<p>applica su un ammontare pari al 50% del canone lordo.</p> <p>La RT afferma che, da elaborazioni su dati del 2017, risultano importi di ritenute riferite a <i>royalties</i> percepite da residenti in Cina e compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche pari a circa 44.000 euro, su cui è applicata una ritenuta, secondo la vigente normativa, del 30%.</p> <p>Dall'applicazione dell'aliquota del 10% sull'ammontare di tali canoni, ridotto al 50%, la RT stima una perdita di gettito di circa 13.000 euro.</p>
<p>Articolo 13: disciplina diverse modalità di tassazione in relazione alle plusvalenze di cessione di beni immobili, beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione, navi, aeromobili, azioni, partecipazioni, altro.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la variazione più significativa è rappresentata dall'alienazione di azioni e partecipazioni di una società residente dell'altro Stato contraente, se l'alienante, nei 12 mesi precedenti, ha detenuto direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 25 per cento. Tuttavia, la RT ritiene che, sulla base di elaborazioni riferite ai dati 2017, la disposizione non determini variazioni di gettito.</p>
<p>Articolo 14: i redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo sono imponibili nel Paese di residenza del libero professionista ad eccezione di specifiche ipotesi indicate.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 15: i redditi di lavoro dipendente corrisposti dall'altra Parte contraente sono imponibili nel Paese di residenza del lavoratore a meno che l'attività del lavoratore sia svolta nell'altra Parte contraente.</p> <p>Sono previste ipotesi in cui le remunerazioni rimangono imponibili nel Paese del lavoratore dipendente. Inoltre, le remunerazioni percepite a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di una Parte contraente sono imponibili solo in detta Parte.</p> <p>Infine sono previste disposizioni di carattere antielusivo con particolare riferimento ai TFR percepiti da soggetti che trasferiscono la residenza all'altro Stato contraente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che da elaborazione delle certificazioni uniche (modelli CU) riferite all'anno di imposta 2017 non si evidenziano variazioni di gettito.</p>
<p>Articolo 16: i compensi degli amministratori sono tassati dallo Stato di residenza della società.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 17: i redditi di artista o sportivo (lavoro autonomo, dipendente o impresa) per attività svolta nell'altra Parte contraente sono imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività.</p> <p>Il criterio si applica anche, tra l'altro, al caso in cui le prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria non sono rilevabili dati riferiti alle prestazioni effettuate nell'ambito di un programma di scambio culturale. Pertanto, afferma la RT, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.</p>

culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.	
Articolo 18: le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto che le percepisce; tuttavia, le pensioni riferite ad un sistema previdenziale pubblico sono imponibili nello Stato erogante.	La relazione tecnica afferma che dalle certificazioni uniche riferite al periodo d'imposta 2017, la disciplina risulta già applicata secondo una prassi consolidata. Pertanto, la RT non ascrive effetti di gettito.
Articolo 19: le remunerazioni per corrispettivi resi ad uno Stato sono imponibili solo in detto Stato.	La relazione tecnica non considera le norme.
Articolo 20: le somme ricevute da studenti, da parte dell'altro Stato contraente in cui sono residenti, a titolo di mantenimento e istruzione sono imponibili solo nell'altro Stato. Tale beneficio si applica fino a non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni.	La relazione tecnica afferma che la formulazione non introduce condizioni che producano effetti sul gettito.
Articolo 21: le remunerazioni per attività di ricerca percepite da soggetti residenti nell'altro Stato sono esenti per tre anni nello Stato in cui il soggetto soggiorna. La disposizione non si applica ai redditi da ricerca se questa non è nell'interesse pubblico.	La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte (mancata esenzione in caso in cui l'attività di ricerca non sia svolta nel pubblico interesse e sia finalizzata al perseguimento di un fine primariamente privato) non producono effetti sul gettito.
Articolo 22: i redditi non trattati negli articoli precedenti sono imponibili esclusivamente nella Parte di residenza del percipiente.	La relazione tecnica non considera le norme.
Articolo 27: disciplina l'attività di scambio di informazioni. Si rammenta che, in recepimento del parere reso dalla Commissione Bilancio del Senato, una specifica clausola di invarianza (art. 3 comma 2, del disegno di legge di ratifica) assiste la presente disposizione.	La relazione tecnica afferma che l'attività è svolta con le risorse umane e finanziarie disponibili.
Articoli 23-26 e 28-30: disciplinano modalità attuative e fissano l'entrata in vigore al trentesimo giorno successive alla data di ricezione delle reciproche notifiche di completamento delle procedure interne.	La relazione tecnica non considera le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala, in linea generale, che la relazione tecnica utilizza per la stima i dati riferiti al periodo d'imposta 2017. In proposito, sarebbe utile verificare se sussistano dati più aggiornati su cui fondare la stima.

In particolare, la relazione tecnica riferita agli articoli 10, 11 e 12, oltre a stimare gli effetti finanziari utilizzando gli importi non aggiornati rilevati dai modelli 770 del 2017, non considera le specifiche ipotesi di esenzione previste dai predetti articoli. In proposito appare utile un chiarimento.

Quanto all'art. 12, pur tenuto conto dell'esiguità dell'onere ad esso riferito, andrebbero meglio esplicitati i dati alla base della relativa stima, considerato che, applicando quelli indicati dalla RT, risulterebbe un onere inferiore a quello esposto dalla stessa relazione tecnica.

Infatti, considerando l'imponibile indicato dalla RT (44.000 euro), il gettito a normativa vigente risulta pari a 13.200 euro (44.000 x 30%) e il gettito atteso a normativa variata è stimabile in 4.400 euro (44.000 x 10%). Pertanto, l'onere netto risulterebbe pari a 8.800 euro (13.200-4.400).

La relazione tecnica riferita agli articoli 13, 15, 17 e 20 si limita ad affermare l'invarianza di gettito

senza fornire elementi e criteri che supportino tale affermazione. Appare pertanto necessario acquisire informazioni di dettaglio per la verifica dell'assenza di effetti finanziari. Ciò anche in considerazione del fatto che: a) l'art. 13 disciplina la tassazione delle plusvalenze, che assume diverse modalità in funzione del bene ceduto (immobile, partecipazioni, azioni, navi, aeromobili o altro); b) che l'art. 20 aumenta da 5 a 6 anni il periodo in cui si applica lo specifico regime fiscale agevolato previsto per gli studenti.

Per quanto concerne l'articolo 18, si rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in quanto "la condizione espressa nella proposta è già applicata secondo prassi consolidata". Pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT secondo la quale la prassi applicata corrisponde al testo modificato del paragrafo 2, andrebbero escluse eventuali situazioni di contenzioso ovvero la possibilità di richieste di rimborso, anche parziale, di imposte già versate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal provvedimento^[1], valutati in 10.353.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, nel presupposto che il citato onere sia rappresentato da minori entrate per l'Erario e abbia carattere annuo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Allo stesso modo non si hanno osservazioni da formulare sul comma 3 del medesimo articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

^[1] Tali oneri derivano da una perdita di gettito dovuta alle disposizioni recate dagli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) dell'Accordo oggetto di ratifica.